

COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

Articolo 4 – Trattamento accessorio

Articolo 5 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dal maggiore gettito accertato e riscosso ovvero dal maggior gettito incassato rispetto all'incasso ordinario. Il fondo è quindi alimentato dall'incasso derivante dalle attività avviate dall'ufficio tributi per il recupero dell'imposta non versata. Il Fondo è alimentato dalle seguenti entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- il 5% delle riscossioni relative a atti di accertamento Imu e Tari, ivi comprese le riscossioni coattive, da ingiunzioni fiscali e da ogni altra azione di riscossione attivata conseguentemente all'iniziativa accertamento IMU-TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti e comunque nei limiti di quanto stabilito annualmente con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per la stima del fondo si tiene conto dell'indicazione del responsabile del settore entrate che si avvarrà dei dati statistici di incasso.

4. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

5. Non si procede all'istituzione del fondo qualora il Comune non abbia approvato nei termini indicati dal D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione. La condizione si intende comunque soddisfatta nel caso in cui l'Ente approvi tali documenti entro i termini eventualmente prorogati dal decreto ministeriale motivato previsto al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 151 del Tuel.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra la quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e la quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del settore.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. Le quote da attribuire a ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore Entrate in relazione alle attività svolte e responsabilità assunte e sono, di norma, attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro nelle seguenti percentuali per ogni partecipante:

Responsabile Settore Finanziario/Tributario	-----
Personale addetto all'accertamento	90%
Collaboratori che svolgono compiti di supporto all'ufficio	10%
Nota: ipotesi con n° 01 partecipanti: % riproporzionabile in caso di variazione del numero di partecipanti	

5. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di

accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.